

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO CHE UTILIZZANO IMPIANTI RUMOROSI

COMUNICAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DCC N. 12 DEL 17/03/2015

Io sottoscritto in qualità di
della Manifestazione denominata..... sotto la propria
responsabilità

COMUNICA

1. L'iniziativa si terrà in Via
dal..... al

2. Gli orari di svolgimento delle attività che impegnano impianti rumorosi, è il seguente:

DATA	ORARIO (max fino alle ore 24,00)
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

3. Le attività che impegnano impianti rumorosi sono classificate, ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee

- ☐ CONCERTI DAL VIVO
☐ ALTRO

(Se attività miste, indicare date e orari di svolgimento dei concerti separatamente da quelle dell'intera manifestazione).

DICHIARA

Di essere pienamente a conoscenza di quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee approvato con D.C.C. n. 12 del 17/03/2015, con particolare riguardo alle sanzioni previste in caso di mancato rispetto di quanto ivi stabilito.

Data *Firma* ^{2) 3)}

SEZIONE 4: MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO (estratto)

Art. 8

CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE E VALORI LIMITE IN DEROGA

1. Le manifestazioni a carattere temporaneo soggette alla disciplina di cui alla presente sezione, come già indicato all'art. 1, sono i concerti, le discoteche all'aperto, i luna-park, gli spettacoli (anche in movimento), le celebrazioni, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni sportive, sindacali, di partito e di beneficenza che impiegano sorgenti sonore, amplificate e non, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

L'effettuazione di queste manifestazioni, qualora non sia possibile rispettare i limiti acustici ordinari previsti dalla vigente normativa, è assoggettato al rispetto dei limiti temporali e acustici in deroga previsti nelle tabelle 1 e 2.

2. Sono altresì manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, le attività musicali all'aperto esercitate a supporto dell'attività principale di bar, gelaterie, ristoranti e pubblici esercizi in genere.

L'effettuazione di queste manifestazioni, qualora non sia possibile rispettare i limiti acustici ordinari previsti dalla vigente normativa è assoggettato ai limiti temporali e acustici in deroga previsti nella tab. 2 allegata.

3. In via del tutto eccezionale (ad esempio in fase di prima sperimentazione dell'attività) il Comune potrà concedere deroghe, esclusivamente in forma espressa, anche per attività musicali al chiuso svolte a supporto dell'attività principale; la deroga deve essere richiesta con le modalità previste all'art. 10 comma 2.

L'effettuazione di queste manifestazioni, qualora non sia possibile rispettare i limiti acustici ordinari previsti dalla vigente normativa è assoggettato ai seguenti limiti temporali e acustici in deroga:

Limiti di durata della manifestazione	max. 4 ore
Limiti orari	max. ore 24:00 (cessazione manifestazione).
Limiti in giorni	max. 6 (una tantum, non ripetibili anche se organizzati in annualità diverse) max. 2/settimana max. 2 consecutivi
Limiti acustici	max. 60 dB LAeq (TM ≥ 10') e 65 dB LASlow in facciata dell'edificio limitrofo più esposto; 40 dB LAeq a finestra chiusa nell'ambiente abitativo più esposto collocato nello stesso edificio ove si svolge l'attività;

4. Le manifestazioni organizzate a qualsiasi titolo da circoli privati e associazioni, riconducibili alle categorie indicate nei commi 1, 2 e 3, rientrano nelle attività disciplinate dal presente regolamento; la loro effettuazione è pertanto assoggettata ai limiti e alle procedure amministrative specificate in questa sezione.

5. In tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite massimo di 108 dB(A) LASlow, nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

6. In nessun caso, salvo quanto specificato all'art. 14 comma 3/b, si applica il limite di immissione differenziale, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza (DM 16.03.1998).

7. L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle 1 e 2, comprende anche le prove tecniche degli impianti audio.

8. Al di fuori dei limiti temporali indicati nelle tabelle 1 e 2 (numero max. giorni/anno, durata e limite orario), e salvo eventuali deroghe espresse concesse ai sensi dell'art. 10 comma 2, devono essere rispettati i valori limite di immissione assoluti e differenziali prescritti dalla vigente normativa in materia d'inquinamento acustico e dalla classificazione acustica comunale.

9. Al fine di contemperare lo svolgimento delle manifestazioni con gli usi degli ambienti confinanti, e per garantire il rispetto dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2, in tutti i casi contemplati dal presente regolamento, ivi comprese le manifestazioni indicate nell'art. 9, il responsabile organizzativo della manifestazione (e/o dei singoli eventi all'interno di manifestazioni articolate in più iniziative) è tenuto:

a) ad individuare e mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali per limitare la diffusione del rumore verso gli ambienti confinanti, quali ad esempio, la corretta disposizione spaziale dei diffusori acustici, la limitazione (anche con idonea apparecchiatura dedicata) dell'amplificazione del suono, l'installazione di schermi acustici, la scelta dei brani più idonei al contesto e all'orario in cui si svolge la manifestazione, ecc.. In particolare, per quanto riguarda le manifestazioni che possono presentare anche diversi punti di emissione (es. luna-park, feste di partito, spettacoli caratterizzati da attività e localizzazioni plurime, ecc.), gli impianti di amplificazione del suono dovranno essere orientati verso l'interno di ogni singola attrazione e posizionati in modo tale da evitare di esporre in maniera diretta le abitazioni vicine;

b) a nominare un responsabile tecnico della manifestazione (può coincidere con il responsabile organizzativo) che controlli, durante l'intero svolgersi della manifestazione, il corretto funzionamento degli accorgimenti

tecnico-gestionali adottati per limitare la diffusione del rumore verso gli ambienti confinanti e che vigili affinché gli stessi non vengano alterati in alcun modo;

c) ad informare, in occasione dello svolgimento di manifestazioni particolarmente rumorose (es. concerti), le persone potenzialmente disturbate sui tempi e modi di esecuzione delle stesse.

10. Il Responsabile del Servizio competente in materia di manifestazioni in luogo pubblico, con propria determinazione può procedere, la prima volta anche contestualmente all'adozione del presente regolamento, alla individuazione dei siti ove si svolgono tradizionalmente le manifestazioni ricorrenti (es. luna-park, festa del Patrono, Sagra di San Luigi, Fiera di Ottobre, ecc.). Per ogni sito, congiuntamente ai Responsabili dei Servizi Ambiente, Cultura, Sport e del Comando di Polizia Locale, valuta l'attitudine specifica ad ospitare tali manifestazioni e, in osservanza ai criteri e ai limiti di cui alle tabelle 1 e 2, predispone un elenco in cui indica la tipologia, la denominazione e i limiti temporali (n. di giorni, durata e limite orario) di ciascuna manifestazione.

Il Responsabile di Servizio citato procede, quando necessario, ad aggiornare la determinazione iniziale.

Art. 9

CASI PARTICOLARI

1. Sono derogate dall'obbligo di comunicazione previsto nel successivo articolo 10:

a) le manifestazioni tradizionali inserite nell'elenco di cui all'art. 8 comma 10, a condizione che rispettino, in funzione dei siti in cui sono ubicate e della tipologia d'appartenenza, i limiti acustici in deroga e i limiti temporali stabiliti nelle tabelle 1 e 2;

b) le manifestazioni organizzate nello stesso sito per un massimo di 3 giorni nell'arco di un anno, purché abbiano inizio dopo le ore 8:00, si esauriscano entro le ore 24:00, abbiano durata massima di 4 ore e rispettino i limiti previsti nella tab. 2 per i concerti all'aperto con affluenza di pubblico inferiore alle 1.000 persone (cat. 3);

c) le manifestazioni, esclusi i concerti all'aperto di cui alla tab. 2, cat. 1 e 3, organizzate in occasione dell'ultimo dell'anno, purché si esauriscano entro le ore 2:00 del 1° gennaio e rispettino i limiti previsti nella tab. 2 per le attività musicali all'aperto (cat. 5); tali manifestazioni, inoltre, non sono computate nel numero massimo di giorni per sito prescritto nelle tabelle 1 e 2 per le varie tipologie d'attività.

2) Per le manifestazioni di cui sopra sussiste comunque l'obbligo di nominare, indicandolo all'Ufficio competente, il nominativo del responsabile organizzativo e del responsabile tecnico, di cui all'art.8 comma 9 lett. a).

art. 10

PROCEDURE

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui all'art. 8, fatto salvo quanto specificato all'art. 9, è oggetto di preventiva **comunicazione**, predisposta sui moduli pubblicati nel portale web del Comune, da presentarsi all'Ufficio competente almeno 15 gg. prima dell'inizio della manifestazione. In questo caso l'Ufficio competente provvederà a trasmettere una copia della comunicazione all'Ufficio Ambiente del Comune e al comando di Polizia Locale, senza ulteriori seguiti. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 10 gg. dalla presentazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.

Il mancato rispetto dei tempi di presentazione della comunicazione comporta l'irricevibilità della stessa e l'impossibilità di effettuare la manifestazione.

2. Lo svolgimento di manifestazioni che, per motivi eccezionali e documentabili, non sono in grado di rispettare i limiti temporali e acustici stabiliti dal presente regolamento è oggetto di preventiva **richiesta di autorizzazione in deroga**. Non sono derogabili i limiti relativi ai giorni consentiti.

L'istanza, predisposta sui moduli pubblicati nel portale web del Comune, dovrà essere presentata almeno 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione. Se la deroga riguarda i limiti acustici, dovrà contenere obbligatoriamente documentazione d'impatto redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, entro 25 giorni dalla richiesta, dall'Ufficio Ambiente tramite l'Ufficio competente, acquisito eventualmente il parere di ARPA.

Il mancato rispetto dei tempi di presentazione della richiesta di deroga comporta l'irricevibilità della stessa e l'impossibilità di effettuare la manifestazione.

3. Le manifestazioni previste entro un raggio di 100 metri dalle aree destinate ad attività sanitaria (strutture di accoglienza, ricovero, cura e assimilabili), salvo che non siano organizzate dalla struttura sanitaria stessa o non rientrino nei casi particolari di cui all'art. 9, devono essere sempre autorizzate in maniera espressa. La distanza di 100 m. si calcola dalle sorgenti ai locali ove la quiete è un elemento fondamentale per la loro utilizzazione (es. camere da letto).

4. La responsabilità di garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nella presente sezione è assegnata al responsabile organizzativo della manifestazione.

5. Copia dell'autorizzazione espressa, rilasciata dal Comune, dovrà essere conservata presso il luogo ove si svolge la manifestazione ed esibita, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

6. L'Ufficio competente, provvederà, nell'ambito delle procedure ordinarie di propria competenza, a fornire a tutti gli interessati idonee informazioni in merito alle disposizioni di cui alla presente sezione, collaborando con il Settore Ambiente per le eventuali problematiche di natura tecnica.